

FONDAZIONE PROF. DOTT. ALESSIO PEZCOLLER
Trento, Via Dordi, n.8 - CF 96 026 520 229
Fondazione privata - ente non commerciale -
Atto costitutivo: Rep. 29747 notaio Stelzer dd. 7 febbraio 1980
Riconoscimento: DPR 29 marzo 1982 n. 260
Commissario del Governo per la Provincia di Trento
Decreto n. 2003/11473 di data 11 aprile 2003
Ultima modifica statutaria
Commissario del Governo per la Provincia di Trento
Decreto di data 3 luglio 2020

Premesse:

La "Fondazione Prof. Dott. Alessio Pezcoller", così denominata dal nome del suo fondatore, trae origine dall'atto costitutivo di data 7 febbraio 1980, repertorio n. 29747 notaio Mario Stelzer di Trento, col quale venivano destinati e donati beni mobili ed immobili e veniva altresì approvato il relativo Statuto.

La Fondazione veniva riconosciuta con D.P.R. 29 marzo 1982, n. 260 (in G.U. 19 maggio 1982, n.135).

Lo Statuto, così approvato, si configurava sin dall'inizio dell'attività operativa inidoneo al conseguimento dei fini. Pertanto, essendo ancora in vita il Fondatore, al duplice scopo di:

escludere l'immedesimazione oggettiva e soggettiva tra "Fondazione" e "Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto";

rimarcare l'assunzione, da parte di quest'ultima, dell'alto patrocinio della Fondazione, nel presente come nel futuro, anche come garanzia volta a mantenere nel tempo avvenire il perseguimento dello scopo di Fondazione;

si è provveduto ex art. 16 Cod.Civ. ai necessari adattamenti approvati con D.P.R. 13.3.1986 n. 148 (in G.U. 9 maggio 1986 n. 106) e con D.P.R. 2 dicembre 1988 n. 186 (in G.U. 18 aprile 1989 n.90).

Allo scopo di rendere dette norme statutarie ancora più aderenti alle nuove esigenze ed opportunità della Fondazione si è provveduto, ex art. 16 Cod. Civ. e consenziente anche il Fondatore, agli occorrenti adattamenti nel testo statutario approvati con DPCM 2.12.1994 n. 17484 (in G.U. 23 marzo 1995 n. 69).

In applicazione della legge 218/1990 e del D.L. 356/1990, la Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto ha conferito l'azienda bancaria nella Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto s.p.a. (in sigla CARITRO s.p.a.), continuando a perseguire finalità di pubblico interesse e di attività sociale quale "Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto".

Allo scopo di adeguare le norme statutarie alla rinnovata situazione giuridica che vede la "Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto", titolare degli adempimenti statutari e degli impegni già facenti riferimento alla "Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto", si provvede, ex art. 16 Cod.Civ. ai necessari adattamenti nel testo statutario. Approvato con DPCM di data 12 settembre 1997 n. 12116 in G.U. 20 ottobre 1997 n. 245.

Allo scopo di adeguare le norme statutarie alle nuove esigenze ed opportunità della Fondazione Pezcoller si provvede, ex articolo 16 Cod.Civ., agli occorrenti adattamenti nel testo statutario, approvati con DPCM di data 4 dicembre 1998 n. 13888 (in G.U. 1 febbraio 1999 n.25).

Allo scopo di fissare la nuova sede della Fondazione e di adeguare le norme statutarie all'accresciuta importanza internazionale della Fondazione stessa si provvede, ex articolo 16 Cod.Civ., agli occorrenti adattamenti (13 febbraio 2002) 2002), approvati dal Commissario del Governo per la Provincia di Trento con Decreto n. 2003/11473 di data 11 aprile 2003.

Allo scopo di creare la possibilità di conferire la qualifica di “Presidente onorario” della Fondazione Pezcoller a persona che con meritorio operare ha accresciuto la credibilità e la visibilità della Fondazione nel suo impegno istituzionale alla lotta contro le malattie, si provvede - ex articolo 16 Cod.Civ. – agli occorrenti adattamenti (19 ottobre 2011), approvati dal Commissario del Governo per la Provincia di Trento con Decreto di data 9 novembre 2011.

Allo scopo di: 1. Evidenziare che la Fondazione Pezcoller è una “Fondazione non a scopo di lucro” ; 2. Precisare che la Fondazione “si occupa di malattie che affliggono l’umanità, compresa la lotta contro il cancro”... ; 3. Dichiarare che la Fondazione sostiene la ricerca sul cancro anche esercitando attività culturali per la promozione e la diffusione delle conoscenze oncologiche; 4. Aggiornare e semplificare i passaggi che risultavano obsoleti o non più rispondenti alle moderne esigenze, rimandando ove possibile agli specifici accordi siglati con i nostri partner scientifici, nelle diverse situazioni, si provvede - ex articolo 16 Cod.Civ. – agli occorrenti adattamenti (26 maggio 2020), approvati dal Commissario del Governo per la Provincia di Trento con Decreto di data 03 luglio 2020.

Art. 1 - Denominazione e Sede

E' costituita una Fondazione intitolata al nome del Prof. Dott. Alessio Pezcoller, con sede legale in Trento, Via Dordi 8.

Essa potrà far uso della denominazione in lingua inglese “PEZCOLLER FOUNDATION”.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Art. 2 – Scopi

Scopo della Fondazione è di promuovere e sostenere la lotta contro le malattie che affliggono l’umanità, compresa la lotta contro il cancro, sostenendo in particolare la ricerca scientifica ed esercitando attività culturali atte a promuovere e diffondere le conoscenze sul cancro.

Art. 3 Attività Strumentali, Accessorie e Connesse

Per raggiungere tale scopo, la Fondazione tra l’altro:

- elargisce premi agli scienziati od a quanti si rendano benemeriti nella lotta contro le malattie;*
- esercita attività culturali mediante l’organizzazione di incontri/simposi in approfondimento di specifici temi medico-scientifici e/o di aggiornamento clinico;*
- assegna borse di studio di aggiornamento medico;*
- sostiene/favorisce attività di ricerca con apposite borse di studio ed interventi in campo medico*
- svolge ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali*

Art. 4 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione iniziale conferito dal Fondatore, descritto nell’atto di costituzione della Fondazione, nonché dalle elargizioni, donazioni o legati fatti da enti o da privati con espressa destinazione all’incremento del patrimonio della Fondazione.

Tale patrimonio potrà venir aumentato da eventuali reinvestimenti che si rendessero possibili nonché dalla parte di rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, potranno essere destinate ad incremento del patrimonio.

I beni immobili costituenti il patrimonio non possono essere alienati se non per causa di forza maggiore (esproprio) o per un miglioramento qualitativo e quantitativo del patrimonio della Fondazione.

Gli indennizzi derivanti da atti di esproprio devono essere al più presto reinvestiti in beni con le stesse caratteristiche e dell'equivalente valore del bene espropriato.

Art. 4 bis –Fondo di Gestione

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del suo patrimonio e con eventuali contributi dell'Istituto patrocinatore o di terzi, non destinati ad aumento del patrimonio.

Art. 5 - Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da un Presidente e dieci Consiglieri, tutti nominati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, dei quali:

- a) uno su designazione del Presidente della Giunta Provinciale di Trento;*
- b) uno su designazione del Sindaco di Trento;*
- c) uno su designazione del Sindaco di Rovereto;*
- d) uno su designazione del Presidente dell'Ordine dei Medici della Provincia di Trento, scelto tra gli iscritti all'Ordine, che operino nell'ambito territoriale del Comune di Trento;*
- e) uno su designazione del Commissario del Governo per la Provincia di Trento;*
- f) cinque scelti dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto.*

Le facoltà di designazione di cui alle lettere a), b), c), d), e) devono essere esercitate entro 30 giorni dalla data della richiesta. Tale richiesta verrà effettuata dal Presidente della Fondazione Pezcoller.

In caso di mancato esercizio nel termine stabilito alle designazioni di cui al comma precedente provvede alle nomine la Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto.

Art. 6 - Durata delle cariche

Il Presidente ed i Consiglieri durano in carica 5 anni e sono rieleggibili.

I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica quanto vi sarebbero rimasti i loro predecessori.

Le cariche di Presidente e di Consigliere sono gratuite, salvo il rimborso delle spese.

Al Segretario Generale della Fondazione potrà essere riconosciuto un compenso, quantificabile dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Art. 7 - Funzioni e competenze del Consiglio di Amministrazione

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) di approvare entro il mese di dicembre di ciascun anno un preventivo di spesa ed entro il mese di aprile il bilancio consuntivo;*
- b) di provvedere alla ricognizione e revisione annuale dei beni;*
- c) di eleggere tra i Consiglieri, su proposta del Presidente, un Vice Presidente;*
- d) di provvedere alla assegnazione dei premi, determinandone l'entità e specificandone il settore, di programmare le altre attività della Fondazione e di nominare i comitati scientifici preposti alle varie iniziative;*
- e) di provvedere all'amministrazione del patrimonio della Fondazione ed alla gestione ordinaria e straordinaria;*
- f) di delegare il compimento di singoli atti o categorie di atti al Presidente, ovvero ad un Comitato ristretto composto dal Presidente e da altri tre Consiglieri.*
- g) di assumere e licenziare il Segretario Generale od altri collaboratori per la gestione della Fondazione; ciò anche con contratti di collaborazione o consulenza.*

Art. 8 - Segretario Generale

Il Segretario Generale, nominato dal Consiglio di Amministrazione ai termini del precedente art. 7 punto g), esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto e dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Egli partecipa, con funzioni istruttorie e consultive, alle riunioni degli organi amministrativi e gestisce gli affari correnti, nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione.

La durata dell'incarico del Segretario Generale non può superare la scadenza del mandato degli Amministratori che lo hanno nominato; l'incarico può essere comunque rinnovato.

Art. 9 – Presidente Emerito

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione può conferire la carica di Presidente Emerito della Fondazione Pezcoller a persona che con meritorio operare abbia accresciuto la credibilità e la visibilità della Fondazione nel suo impegno istituzionale alla lotta contro le malattie.

Art. 10 - Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Egli:

- convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede, proponendo le materie da trattare in ciascuna adunanza;*
- sorveglia il buon andamento della Fondazione;*
- provvede alla esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;*
- adotta, in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo per la ratifica alla prima adunanza del Consiglio.*

In caso di assenza o di impedimento del Presidente e del Vice Presidente, ne adempie le funzioni il Consigliere Anziano.

Si intende Consigliere Anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del Consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

Art. 11 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente, di propria iniziativa o quando ne venga fatta richiesta da almeno 1/3 dei Consiglieri in carica, con qualsiasi strumento idoneo alla prova del ricevimento. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide anche se avvengono in video o teleconferenza ed è presente la maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. I verbali del Consiglio sono trascritti in apposito registro e ciascun verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 12 - Collegio dei revisori

Le funzioni di controllo sono esercitate da un Collegio dei revisori dei conti composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto. Tra i sindaci effettivi lo stesso ente sceglie e nomina il Presidente del Collegio.

I Sindaci durano in carica 5 anni e sono rieleggibili.

Le riunioni dei revisori dei Conti sono verbalizzate in apposito registro.

Si osservano, in quanto applicabili, le norme degli art. 2403 e segg. del Codice Civile.

I Revisori hanno diritto ad un compenso annuo fissato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 13 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 14 - Premi internazionali: destinatari

I Premi internazionali sono accessibili a tutti gli scienziati, senza alcuna discriminazione di sesso, lingua, razza, cittadinanza, fede politica o religiosa e saranno assegnati nell'entità e con le modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione ai termini dell'art. 7 e del successivo art. 15.

Art. 15 - Criteri di assegnazione dei premi, di gestione degli Incontri/Simposi medici, di assegnazione delle borse di studio.

L'assegnazione dei premi e delle borse di studio è effettuata dal Consiglio di Amministrazione su proposta di un Comitato Scientifico nominato di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione in collaborazione con Società Scientifiche e/o Organismi di prestigio scientifico riconosciuto e composto da un minimo di tre commissari, secondo modalità da stabilire con apposito disciplinare, approvato dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Non è ammessa l'autocandidatura. I candidati dovranno essere presentati da responsabili di qualificate Istituzioni Scientifiche.

Gli indirizzi scientifici degli Incontri/Simposi e delle attività di ricerca medica verranno deliberati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta di uno o più Comitati Scientifici nominati dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Art. 16

I Premi sono di norma assegnati ad un solo concorrente.

Art. 17

Nel caso di estinzione dell'Ente, a norma dell'art. 27 Cod. Civ., il patrimonio della Fondazione verrà devoluto secondo la volontà del Fondatore ad Istituti religiosi cattolici di accertata indigenza.